

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO

SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

PROCEDURA INFORMATIVA

SULLA RICONGIUNZIONE E SULLA TOTALIZZAZIONE DELLE
POSIZIONI CONTRIBUTIVE IN RELAZIONE ALLA MOBILITÀ
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI E, IN PARTICOLARE,
AI CASI DI PASSAGGIO DAL LAVORO SUBORDINATO A
QUELLO AUTONOMO E VICEVERSA

48° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

Presidenza del Vice Presidente deputato Lino DUILIO

I N D I C E**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP)**

DUILIO Lino (<i>PDU</i>), <i>Vice Presidente</i>	Pag. 3, 8		<i>MECONCELLI</i> , <i>Presidente della CNPADC</i>	Pag. 5, 8
			<i>SIMI</i> , <i>Direttore generale della CNPADC</i>	6
			<i>PROIETTI</i> , <i>Dirigente Cassa Forense</i>	7

Intervengono, in rappresentanza dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP), il dottor Alberto Meconcelli e il dottor Andrea Simi, rispettivamente Presidente e Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, e il dottor Michele Proietti, Dirigente del servizio vigilanza della Cassa forense.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della richiesta della Commissione tesa ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in ordine alle retribuzioni dei dirigenti degli Enti pubblici di previdenza, formulata con lettera del presidente De Luca in data 23 settembre 1999, è pervenuta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale una nota nella quale si dà conto delle iniziative intraprese al riguardo, con la riserva di fornire alla Commissione ulteriori aggiornamenti.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna verrà redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto stenografico.

Inoltre ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta per la quale è stato preventivamente acquisito l'assenso presidenziale. Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP)

PRESIDENTE. Prima di procedere all'audizione, ritengo di formulare, a nome della Commissione – e credo anche dei nostri interlocutori odierni – un fervido augurio di pronta guarigione al presidente De Luca che, a causa di una indisposizione, non potrà oggi essere presente.

L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti dell'Adepp. Ricordo che, proprio all'avvio della procedura informativa, sono stati ascoltati il Presidente ed il Vice presidente dell'Adepp e che, successivamente, l'Associazione è stata di nuovo ascoltata – erano state appena rinnovate le cariche sociali – in una breve audizione lo scorso mese di luglio. A seguito di quell'incontro, l'Associazione assunse l'impegno di redigere un documento, poi pervenuto alla Commissione, sulla totalizzazione dei periodi assicurativi. Il documento risulta peraltro ancora non completo per quanto attiene alla tabella che dovrebbe recare, per ciascuna Cassa, il numero degli iscritti, il numero delle ricongiunzioni in entrata e di quelle in uscita, il numero delle rinunce espresse o implicite e il numero dei rimborsi effettuati a partire dal 1994, distinti per anno fino all'esercizio in corso.

È stata oggi consegnata – ne do atto – la tabella relativa al numero di iscritti alle Casse che, in base alla normativa in vigore, non potrebbero raggiungere l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione.

Ricordo altresì che il presidente De Luca aveva richiesto, a conclusione dell'audizione, di conoscere i risultati cui sarebbe pervenuta la Commissione intercasce, incaricata di compiere una valutazione degli effetti finanziari di una eventuale operazione di totalizzazione per gli Enti di previdenza privatizzati.

È noto – vale ricordare – che è intervenuta, nel marzo scorso, dopo che la Commissione ha avviato la procedura informativa sul tema, la sentenza n. 61 della Corte costituzionale che ha affermato come i principi costituzionali impongano la previsione di un'alternativa ad una ricongiunzione che risultasse onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale. È affidata dalla Corte alla competenza del legislatore la scelta tra una pluralità di soluzioni astrattamente ipotizzabili nell'ambito del modello rappresentato dalla totalizzazione. Il necessario intervento legislativo dovrà – ha precisato la Corte – disciplinare le modalità di attuazione del principio della totalizzazione purché venga comunque evitato che, a causa della eccessiva onerosità del sistema, risulti di fatto vanificato il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

Deve altresì ricordarsi che la Corte non si è pronunciata sulla ricongiunzione e che dunque, anche a seguito della sentenza, il legislatore è libero di definire una ricongiunzione in ipotesi meno onerosa sul piano finanziario. Infine, non può non essere rilevato che il pagamento della riserva matematica in una misura sostanzialmente sganciata dal vantaggio che il lavoratore può trarre dalla ricongiunzione è attualmente sanzionatoria per il lavoratore stesso. Mi è sembrato opportuno richiamare sinteticamente tali considerazioni essendo essenziali al nostro odierno confronto.

Do ora la parola ai rappresentanti dell'Adepp che ringrazio della cortese disponibilità verso la Commissione, invitandoli a integrare la relazione scritta presentata alla Commissione, possibilmente anche con quei

dati di carattere quantitativo ai quali ho fatto riferimento all'inizio di questa mia breve introduzione.

MECONCELLI. Formulo anch'io i migliori auguri di pronta guarigione al presidente De Luca.

L'introduzione ha toccato vari aspetti che sono stati affrontati in passato. In questo momento mi preme soprattutto ritornare su alcuni concetti che riteniamo fondamentali. Nei documenti inviati abbiamo sviluppato un lavoro per proporre linee attraverso le quali si rispecchi, di fatto, anche l'orientamento emerso in via legislativa quando, con il decreto legislativo n. 184 del 1997, si è affrontato l'argomento e si è disciplinata la totalizzazione in tutti i casi specifici riguardanti l'Inps, facendosi un riferimento generico agli Enti di previdenza privati.

Essendo nostro intendimento far salvo il diritto dei contribuenti in termini previdenziali ad avere una forma pensionistica adeguata, non sottoponendoli a prelievi eccessivi, vogliamo ricalcare questo schema e adeguarci ad esso nella maniera definita dalla norma. Ogni volta che si parla di questi argomenti, bisogna premettere che in questo momento gli Enti di previdenza sono ripartiti in due grandi categorie: da una parte quelli che hanno adottato il sistema a ripartizione, dall'altra quelli che utilizzano il sistema contributivo.

A nostro modo di vedere, la norma che disciplina la totalizzazione non può che essere riferita al sistema contributivo: intanto perché lo prevede espressamente il legislatore, che ha fatto riferimento al sistema contributivo e, in secondo luogo, perché – come riteniamo di aver dimostrato, ma possiamo soffermarci specificamente ora su questo aspetto – per gli Enti di previdenza che liquidano le pensioni con il sistema retributivo un calcolo della totalizzazione sulla base del sistema retributivo porterebbe ad effetti che non sarebbero giustificabili, né sul piano della solidarietà, né su quello dell'equilibrio infragenerazionale e porterebbe a vele spiegate verso un dissesto degli Enti previdenziali.

Diciamo che è difficile a livello attuariale – questo per rispondere anche ad alcune richieste di dati numerici – avere statistiche su quelle che potranno essere esattamente le tendenze che si verificheranno in futuro, perché non esiste una raccolta di elementi che possa suffragare studi attuariali su come propenderanno i professionisti o i lavoratori dipendenti: non siamo quindi in grado di ricavare grandi numeri per capire quale sarà la tendenza futura.

Noi abbiamo sviluppato calcoli specifici. Ad esempio, recentemente, come Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, basandoci su elementi in nostro possesso diretto, abbiamo fatto un'ipotesi per cui un pensionato che abbia avuto un reddito medio di 87 milioni (che è il reddito di riferimento della nostra Cassa) ed abbia contribuito alla nostra Cassa per 15 anni, di fatto avrebbe diritto ad una pensione lorda di 26 milioni che, sviluppata in termini attuariali, determinerebbe un totale complessivo di erogazioni per 446 milioni; cioè moltiplicando gli anni per i quali l'iscritto in questione avrebbe diritto, secondo la speranza di vita, ad usufruire della

pensione e calcolando anche a quanto avrebbe diritto come pensione di reversibilità l'eventuale superstite (nella maggior parte dei casi, essendo donna, ha una speranza di vita maggiore), si arriverebbe al citato risultato. Quindi la Cassa di previdenza dovrebbe erogare un monte pensioni pari a 446 milioni: è chiaro che vi è una sperequazione incredibile fra quanto è stato oggetto di contribuzione ed il valore attuale della rendita che, con questa operazione di totalizzazione, acquisirebbe l'iscritto. Questo, dal punto di vista squisitamente contabile, tecnico, dimostra in maniera inequivocabile la *ratio* della norma che in effetti ha ancorato il calcolo della totalizzazione al sistema contributivo e non al sistema reddituale.

Per quanto riguarda poi il punto sostanziale, per quanto è stato sino ad ora valutato, noi siamo perfettamente in linea con quanto, a suo tempo, previsto dal legislatore. Quindi, se la previsione normativa potesse svilupparsi in un contesto analogo rispetto a quello che è già stato sviluppato, gli Enti si troverebbero nella situazione di procedere su quella strada, e sarebbero perfettamente d'accordo.

SIMI. Vorrei solo aggiungere due notazioni in relazione ai limiti tracciati con grande precisione nella pronuncia della Corte costituzionale. La pronuncia della Corte costituzionale intanto è una pronuncia demolitoria, che dà delle indicazioni al futuro legislatore, nell'impossibilità – espressa con precisione nella motivazione – di provvedere con una sentenza additiva. Quindi noi non ci troviamo di fronte alla Corte che, come talvolta accade, dà un'interpretazione tale da dettare la nuova disciplina applicabile; in questo caso ci troviamo di fronte ad un'indicazione per il legislatore, e l'indicazione è corredata da una serie molto precisa di elementi-guida.

La Corte ritiene quindi che si debba procedere alla totalizzazione, (fermo restando che poi il legislatore, nell'ambito dei principi costituzionali, può muoversi come crede) ma solo nei casi in cui in nessuna gestione previdenziale il contribuente otterrebbe il diritto ad un trattamento; la Corte stessa ritiene inoltre che il legislatore possa conservare, all'interno dell'ordinamento, l'istituto, già esistente, della ricongiunzione onerosa, e quindi che la totalizzazione si debba configurare, ovviamente, non come una ricongiunzione gratuita (altrimenti si direbbe una cosa contraddittoria, e ciò non è possibile), ma come un nuovo istituto, che è ancora tutto da scrivere. Sostenere che un'applicazione di un nuovo istituto, che è ancora tutto da scrivere, il diritto ad una nuova prestazione, che prima non c'era nell'ordinamento, possa essere regolato dalle norme previgenti in ragione del momento in cui la contribuzione fu versata configurerebbe un'ingiusta situazione di privilegio. Questa è una cosa della quale, credo, non si possa che prendere atto.

Non mi soffermo ulteriormente sulla questione dei dati. Osservo solo che, forse, quella promessa di fornire dati sulle dimensioni del fenomeno è stata data con troppo fretta. Infatti, è vero che noi possiamo fornire dati su chi sono i potenziali interessati, e questo abbiamo fatto, ma al di là di questo non sappiamo quale tipo di ricongiunzione, quanti anni di contributi,

nelle diverse gestioni, quale tipo di mobilità queste persone hanno avuto; non ci sono cioè gli elementi conoscitivi di base per poter formulare delle previsioni che abbiano non dico un'attendibilità, ma un minimo di serietà statistica. Con una lunga osservazione finalizzata, da qui in avanti, ci si potrà arrivare, ma credo che occorrerà del tempo per costruire una serie storica abbastanza precisa.

PROIETTI. Mi riaggancio a quello che ha detto il presidente Meconcelli: la posizione dei nostri Enti non è contraria alla privatizzazione, anzi, noi siamo sensibili al problema dei nostri iscritti che abbiano dei periodi di iscrizione maturati in altri Enti e quindi non riescono a raggiungere l'anzianità minima contributiva. Semplicemente, crediamo che il sistema ideato nel decreto legislativo n. 184, se, da un lato, è conforme ai criteri di equilibrio anche nella gestione per quanto riguarda l'articolo 1, cioè per quanto attiene alla forma di cumulo dei periodi assicurativi previsti dall'Inps dopo la legge n. 335, in particolare per lavoratori che avranno un sistema di calcolo della pensione di tipo contributivo, dall'altro, al comma 5, prevede un'estensione del nuovo istituto, sia pure facoltativa per gli Enti privatizzati, fermo restando il tipo di pensioni che gli Enti erogano, cioè pensioni di tipo retributivo. E questo è assolutamente fuori dalla logica dell'istituto stesso della totalizzazione ed è onerosissimo per questo tipo di Enti, come sarebbe onerosissimo per l'Inps (tant'è vero che il legislatore, finora, ha escluso la possibilità di avvalersi di tale istituto per i lavoratori iscritti all'INPS la cui pensione, nel periodo transitorio della riforma, sarà liquidata con un sistema di calcolo di tipo retributivo).

Sostanzialmente quello che noi chiediamo è talmente semplice da essere forse banale: chiediamo che, in caso di totalizzazione, ci sia la possibilità, anche per i nostri Enti, di riconoscere pensioni di tipo contributivo (magari prevedendo meccanismi specifici da regolamentare Ente per Ente), che non ci sia la previsione di una pensione minima e che vi sia il rispetto del principio del *pro rata*, per cui ogni Ente eroga una parte della prestazione in base ai periodi di iscrizione ai vari fondi. Ovviamente, perché il sistema funzioni, dovrebbe essere esteso a tutti i lavoratori, autonomi o dipendenti, iscritti a Casse private o a Enti pubblici.

Per comprendere meglio il problema degli oneri è sufficiente fare alcuni esempi concreti. Voglio rappresentare due casi limite che si realizzerrebbero se la totalizzazione venisse estesa, calcolando le prestazioni con le attuali norme, alle Casse di previdenza private (ad esempio, quella cui appartengo, cioè la Cassa di previdenza degli avvocati). Un avvocato che abbia solo due anni di iscrizione alla nostra Cassa e abbia 28 anni di contributi presso altri Enti, con la totalizzazione raggiungerebbe 30 anni, cioè il minimo per ottenere la nostra pensione; anche con un reddito molto basso e solo due anni di iscrizione presso la nostra Cassa, noi dovremmo quindi erogare (senza aver ricevuto i relativi contributi, come avviene, invece, in caso di ricongiunzione) la pensione minima, che, per l'anno 1999, è pari a 16.240.000 lire (salvo l'eventuale pro-quota).

Un altro esempio aberrante è quello di un avvocato iscritto nella nostra Cassa da 10 anni e che abbia 20 anni di contributi presso altri Enti; con la totalizzazione raggiungerebbe 30 anni e, se avesse una media di redditi abbastanza alta, diciamo attorno ai 120-130 milioni, noi dovremmo erogare una pensione vicina al massimo, cioè oltre i 60 milioni annui, per tutta la vita (salvo l'eventuale pro-quota).

Senza contare l'ulteriore effetto aberrante che in alcuni casi la totalizzazione, così applicata, potrebbe portare a liquidare pensioni uguali o addirittura superiori a quelle spettanti a seguito di ricongiunzione (onerosa) dei periodi assicurativi.

Questi, in sintesi, sono gli effetti perversi che si otterrebbero applicando la totalizzazione con un sistema di calcolo delle pensioni di tipo retributivo. Non temiamo smentite su questi calcoli, perché sono stati sviluppati dai nostri uffici tecnici e un confronto scientifico su tali dati porterebbe agli stessi risultati. Tanto è vero – ripeto – che, per l'Inps, il decreto legislativo n. 184 del 1997 ha operato questa differenziazione.

MECONCELLI. Comunque, anche alla luce del contenuto della sentenza della Corte costituzionale, resta salva, ovviamente, la possibilità di effettuare la ricongiunzione, naturalmente in alternativa e pagando degli oneri.

Vorrei sottoporre una piccola riflessione che, a mio avviso, deve essere formulata. Stiamo parlando del problema della totalizzazione perché stiamo cercando di porre rimedio ad una circostanza che, purtroppo, deriva da una impostazione, per gli Enti di previdenza, che prevede l'accredito, a favore dell'iscritto che transiti da una gestione previdenziale all'altra, non della riserva matematica, ma dell'importo dei versamenti da lui effettuati. Questo, in termini di bilancio, appare chiaramente iniquo, perché, in realtà, l'Ente di previdenza che si libera dell'iscritto che transita presso un altro Ente di previdenza non si libera di un debito pari all'importo dei contributi da lui versati, bensì pari alla riserva matematica di questo iscritto.

Dunque, in termini contabili, di fatto, si verifica una sorta di sopravvenienza attiva nell'ambito dell'ente dal quale esce l'iscritto che transita ad altro Ente. Giustizia ed equità contabile vorrebbero che l'Ente da cui sta uscendo l'iscritto debba accreditare all'Ente destinatario non già l'importo della contribuzione, ma quello della riserva matematica, perché, nell'ideale situazione debitoria dell'Ente, si realizza, di fatto, una diminuzione dell'esposizione debitoria pari alla riserva matematica e non all'importo dei contributi.

Spero di essere stato chiaro.

PRESIDENTE. Mi sembra che il vostro punto di vista sia molto chiaro e preciso, sia per quanto riguarda la fattispecie della totalizzazione e delle situazioni che determinano l'applicazione di questo nuovo istituto, sia per quanto riguarda il meccanismo di calcolo della riserva: di questo vi ringraziamo.

Noi stiamo per concludere questa procedura informativa. Presumo che anche il Parlamento, nei due rami, si dovrà occupare dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale e procedere al varo di una normativa su questa problematica, che peraltro richiede una soluzione, visto che molte persone si trovano nella condizione, per ragioni anagrafiche e contributive, di non poter maturare la pensione.

Ringrazio gli intervenuti per il contributo alla discussione e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 14,30.

